

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 18 del 6 Maggio 2015

### **1. ALBI PROVINCIALI DEGLI AUTOTRASPORTATORI - Trasferimento di competenze dalle Province agli uffici della Motorizzazione Civile**

A decorrere **dal 1° gennaio 2015**, sono attribuite agli uffici periferici della Motorizzazione civile, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, le funzioni già trasferite alle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera h), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di **tenuta degli Albi provinciali**, quali articolazioni dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, **ivi compresa la verifica della sussistenza dei requisiti** per l'esercizio della professione di autotrasportatore relativi all'onorabilità, alla capacità professionale, alla capacità finanziaria e allo stabilimento, come definiti dal Regolamento CE 1071/2009. Lo ha stabilito l'art. 1 del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2015**, recante *“Trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori dalle province agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 2015. Agli uffici della Motorizzazione civile, oltre alle attribuzioni già esercitate in base alla legislazione vigente, compete:

- a) ricevere e istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'Albo e decidere sul loro accoglimento;
- b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'Albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;
- c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'Albo;
- d) curare la tenuta e l'aggiornamento del registro elettronico nazionale, sulla base delle disposizioni dettate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In seno ad ogni Direzione Generale territoriale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera un **Comitato interprovinciale per l'Albo degli autotrasportatori**, con funzioni consultive, che esprime pareri, non obbligatori nè vincolanti, in ordine alle materie relative all'esercizio dell'attività di trasporto su strada.

Ricordiamo che la **Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali**, nella seduta del 23 aprile 2015, ha siglato un *“Accordo sull'applicazione dell'art. 1, comma 94, della legge 27 dicembre 2014, n. 147 e del DPCM di attuazione del 8 gennaio 2015 sul trasferimento delle funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*.

L'accordo prevede che, al fine di assicurare la regolare tenuta dell'Albo degli autotrasportatori, a tutela dell'utenza, le Province e le Città Metropolitane, **per un periodo di sei mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione del D.P.C.M. (avvenuta il 4 maggio 2015), **continueranno nell'istruttoria delle pratiche avviate**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere a sito dell'Albo nazionale autotrasportatori clicca qui.](#)

## **2. CONTRATTI DI RETE - Dal Ministero della Giustizia indicazioni sulla utilizzabilità del modello standard anche per l'iscrizione dei contratti di rete con soggettività giuridica**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con **Lettera-Circolare del 16 aprile 2015, Prot. 0052533**, ha trasmesso alle Camere di Commercio il **parere del Ministero della Giustizia del 7 aprile 2015, Prot. 3519**, in merito alla questione della utilizzabilità del modello standard di cui al D.M. 10 aprile 2014, n. 122, per trasmettere al Registro delle Imprese, oltre al contratto di rete privo di soggettività giuridica, anche il contratto di rete avente soggettività giuridica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 16 febbraio 2015, Prot. 21189, aveva inoltrato richiesta di parere interpretativo sia del decreto 7 gennaio 2015 (con il quale sono state approvate le specifiche tecniche relative al modello standard) che del decreto n. 122/2014, in merito alla possibilità di utilizzo del modello standard, oltre che per iscrivere le cosiddette "**reti-contratto**" (cioè le reti non aventi soggettività giuridica, le quali, in quanto tali, non sono iscritte non sono iscritte con una autonoma posizione nel Registro delle imprese, ma sulla posizione del Registro imprese di ciascuna delle imprese contraenti), anche per iscrivere le cosiddette "**reti soggetto**" (le reti che sono iscritte, in quanto dotate di soggettività giuridica, con una propria autonoma posizione, nella sezione ordinaria del registro delle imprese).

L'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, con la citata nota del 7 aprile 2015, **ha ammesso l'impiego del modello standard**, di cui al D.M. 10 aprile 2014, n. 122, **anche per l'iscrizione del contratto di rete con soggettività giuridica** nella sezione ordinaria del Registro imprese a norma dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009, convertivo dalla L. n. 33/2009.

Sul piano della fattispecie contrattuale, non sussiste alcuna differenza tra il tipo contrattuale costitutivo di una rete di imprese munita di soggettività giuridica e la fattispecie negoziale che prevede l'istituzione di una rete che ne è priva.

Nel decreto n. 122/2014 – secondo il Ministero della Giustizia – "*non è dato ravvisare alcun elemento che, a seguito di un procedimento interpretativo letterale o logico, può indurre a ritenere che l'ambito applicativo del medesimo D.M. sia limitato al contratto costitutivo di una rete di imprese priva di soggettività giuridica*".

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della lettera circolare clicca qui.](#)

## **3. TINTOLAVANDERIA - Responsabile tecnico - Nuovo Parere del Ministero dello Sviluppo Economico**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il **Parere del 28 aprile 2015, Prot. 59419**, affronta nuovamente l'argomento dell'attività di "**tintolavanderia**" rispondendo a due precisi quesiti.

Il **primo** è volto a sapere se possa essere considerato un titolo valido per il riconoscimento del possesso del requisito professionale da parte del responsabile tecnico «*un diploma tecnico nel cui corso di studi è previsto per 2 anni lo studio di materie quali chimica, fisica e scienze naturali*».

Il **secondo** attiene invece alla necessità di nominare comunque un responsabile tecnico nel caso di una lavanderia self-service in cui le operazioni siano gestite autonomamente dal cliente e le operazioni di pulizia delle macchine avvengano esclusivamente tramite processi automatici gestiti dalle macchine stesse.

Per quanto riguarda il **primo quesito**, il Ministero ricorda che, in attuazione di quanto disposto al comma 4, dell'art. 2, della L. n. 84/2006, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha adottato, nella seduta del 20 dicembre 2012, l'Accordo recante «*Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia*» (Prot. n. 12/185/CR6/C9), nel quale vengono elencati i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado e le lauree il cui possesso abilita il soggetto all'esercizio dell'attività professionale.

Pertanto, per poter determinare se il diploma tecnico oggetto del quesito sia o meno idoneo a configurare il possesso del richiesto requisito di idoneità professionale, è necessario fare riferimento sia all'elenco contenuto nell'Accordo menzionato, che alle eventuali norme regionali attuative del medesimo articolo 2, comma 2, lettere b) e c) della L. n. 84/2006.

Per quanto riguarda il **secondo quesito**, il Ministero risponde che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 79 del D.Lgs. n. 59/2010, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE (c.d. "Direttiva servizi"), alla L. n. 84/2006, al comma 1-bis – inserito dall'art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 147/2012 - stabilisce testualmente che "*Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni*".

Dunque, le imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, non è richiesta la nomina del responsabile tecnico.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

#### **4. CAMBIAVALUTE - Individuate le specifiche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2015, il **Decreto 2 aprile 2015**, recante *"Individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dagli esercenti l'attività di cambiavalute"*.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti nell'**apposito registro tenuto dall'Organismo** competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall'art. 128-undecies del testo unico bancario.

L'iscrizione in detto registro dovrà avvenire **entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto**.

Per i cambiavalute è previsto il **possesso della licenza rilasciata dalla Questura**, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e relative disposizioni di attuazione.

I cambiavalute **trasmettono per via telematica all'Organismo le operazioni effettuate**, avvalendosi di un **apposito servizio telematico**, presente nella area privata dedicata del portale dell'Organismo, secondo le modalità stabilite dal medesimo Organismo, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Le trasmissioni dovranno effettuarsi **con cadenza mensile**, entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello cui le operazioni ineriscono.

L'Organismo conserva i dati trasmessi **per un periodo di dieci anni**.

L'Organismo dovrà determinare i contributi e le altre somme dovute dai cambiavalute, sulla base dei seguenti criteri:

- a) un **contributo una tantum** a fronte degli oneri per la messa in opera, sviluppo e manutenzione del sistema;
- b) un **contributo annuale**, distinto in due differenti importi da applicare in considerazione delle dimensioni operative dei cambiavalute, come quantificato dall'Organismo.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano **decorsi 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana**.

LINK:

[Per approfondire l'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **5. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Nuove risoluzioni dal Ministero dello Sviluppo Economico**

Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti nuove risoluzioni:

**1) La risoluzione n. 20466 del 13 febbraio 2015** risponde ad una richiesta di chiarimenti in merito al possesso dei **requisiti di onorabilità** per l'avvio di una attività di somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici da parte di una società a responsabilità limitata con soli due soci.

**2) La risoluzione n. 13477 del 2 febbraio 2015** risponde al quesito se il titolare che ha trasferito la gestione della sua attività commerciale ad altro soggetto, qualora alla scadenza intenda affittare di nuovo l'attività (ad altro soggetto o al medesimo già affidatario) debba necessariamente procedere alla reintestazione dell'attività attraverso la presentazione di una SCIA, oppure se possa evitare tale passaggio, in quanto provvederà direttamente il nuovo soggetto.

**3) La risoluzione n. 9849 del 26 gennaio 2015** chiarisce che una società la quale svolge attività commerciale con vendita al dettaglio di prodotti alimentari e gestisce due esercizi di somministrazione (ristoranti), può effettuare un **servizio di trasporto di cortesia** adibito esclusivamente al trasferimento

della propria clientela, nel caso in cui sussista una scarsa disponibilità di mezzi pubblici operanti sul territorio.

**4) La risoluzione n. 225407 del 23 dicembre 2014** reca chiarimenti in merito agli eventuali adempimenti amministrativi nel caso di una **attività di pulizia-lavaggio ecologico di autovetture**.

**5) La risoluzione n. 10584 del 27 gennaio 2015** reca alcune precisazioni sulle **modalità per il calcolo delle presenze** ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei **posteggi in una fiera** alla luce dei criteri stabiliti nell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012.

LINK:

[Per scaricare il testo dei nuovi pareri ministeriali clicca qui.](#)

## **6. IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI - Scomputabile l'acconto pagato con il modello F23**

L'acconto sull'imposta di bollo assolta sui documenti informatici per il 2014, versato con il modello F23 sulla base delle regole previgenti rispetto all'entrata in vigore del D.M. 17 giugno 2014, **può essere scomputato dal versamento a saldo** da effettuare in unica soluzione, con F24 telematico, entro il 30 aprile 2015. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 43/E del 28 aprile 2015**, ribadendo, peraltro, il principio già affermato nella recente circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, con riferimento al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale. In tale sede, è stato, infatti chiarito che *"il passaggio dal sistema di pagamento tramite il modello F23 a quello tramite il modello F24 non determina un'interruzione nella continuità dei pagamenti e, pertanto, gli importi versati tramite il modello F23 sono scomputabili dai pagamenti da effettuare con il modello F24"*.

L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 43/E/2015, fa rilevare che il D.M. 17 giugno 2014 non contiene una specifica disciplina transitoria per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto avevano già versato l'acconto, secondo le previsioni dettate dal D.M. 23 gennaio 2004, dell'imposta di bollo per i documenti informatici relativi all'anno 2014, con utilizzo del vecchio modello F23.

In mancanza di specifiche previsioni e al fine di semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti, la risoluzione chiarisce, pertanto, che i **versamenti effettuati in acconto con il modello F23** nel mese di **gennaio 2014** per i documenti informatici formati nel medesimo anno in applicazione delle previsioni contenute nel previgente D.M. 23 gennaio 2004, **possono essere scomputati** dall'imposta di bollo da versare entro il 30 aprile 2015.

Inoltre, la risoluzione evidenzia che, nel caso in cui l'importo versato a titolo di acconto dovesse superare quanto dovuto a saldo, la **differenza può essere chiesta a rimborso**.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 43/E/2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per approfondire la materia dell'imposta di bollo clicca qui.](#)

## **7. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Nuove indicazioni dal Comitato nazionale sulla disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione**

Il Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali, con la **circolare n. 345 del 30 aprile 2015**, emanata ad integrazione dei contenuti della propria precedente circolare n. 995 del 9 settembre 2013, fornisce ulteriori indicazioni in merito alla disponibilità dei veicoli da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Il Comitato nazionale ha ritenuto di integrare detta circolare a seguito dell'emanazione della circolare prot. n. 5681 del 16 marzo 2015, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per il trasporto su strada e per l'intermodalità, ha fornito chiarimenti in materia di **disponibilità temporanea mediante comodato o locazione senza conducente** di veicoli adibiti al trasporto di cose.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Comitato nazionale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

## **8. Dal CNDCEC il Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento**

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato il **“Regolamento degli Organismi di composizione della crisi da Sovraindebitamento”**.

Il presente documento reca una esemplificazione del regolamento destinato all'organizzazione e al funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituito negli Ordini Territoriali dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ai sensi dell'art. 15 della L. n. 3/2012, come modificata dal D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 e ai sensi dell'art. 4 decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Si tratta di un fac-simile o meglio di linee guida che possono essere replicate, compatibilmente all'organizzazione interna prescelta dell'Ordine, nell'ambito di ciascun Organismo di composizione da sovraindebitamento.

Quanto predisposto nel presente documento può rappresentare un valido schema di riferimento anche per l'Organismo costituito da differenti ordini in associazione tra di loro (cfr. art. 4, comma 2, decreto n. 202/2014).

Più precisamente, il presente regolamento si compone di **16 articoli** declinati in relazione alle previsioni di legge e di regolamento recate dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Sull'argomento, ricordiamo che è stata pubblicata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la **circolare n. 19/E del 6 maggio 2015**, avente ad oggetto **“Transazione fiscale e composizione della crisi da indebitamento – Evoluzione normativa e giurisprudenziale”**.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento del CNDCEC clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E/2015 clicca qui.](#)

## **9. Dal CNDCEC la nuova edizione 2015 delle Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi**

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato la versione definitiva delle **“Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi”**.

Il documento - frutto di un progetto condiviso, nei contenuti e negli obiettivi, con ASSONIME e l'Università di Firenze - è finalizzato a ridurre le incertezze che gli operatori incontrano nell'adozione degli strumenti stragiudiziali ai quali fare ricorso per la soluzione della crisi d'impresa, evidenziando una serie di raccomandazioni volte a facilitare le operazioni di ristrutturazione delle imprese in crisi.

In questa ottica, le linee guida suggeriscono prassi virtuose e comportamenti che, pur non essendo strettamente imposti dalla legge, possono aumentare il grado di sicurezza delle operazioni di finanziamento.

Ciò partendo dal presupposto che in situazione di crisi d'impresa è opportuno che l'erogazione di nuovi finanziamenti, la concessione di garanzie e in genere il compimento di atti potenzialmente revocabili e/o atti che possono dar luogo a responsabilità penale o civile siano effettuati nell'ambito di un piano attestato, di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un concordato preventivo.

Le Linee-guida sono strutturate in due parti.

Una **prima parte**, di carattere generale, esamina gli **strumenti** previsti dalla legge per il **risanamento** delle imprese, gli attori (professionista e attestatore), il **piano di risanamento** e infine l'**attestazione**.

Una **seconda parte** analizza, in sezioni specificamente dedicate, i **singoli strumenti di soluzione della crisi**: piano di risanamento attestato, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo nelle sue varie forme.

I singoli paragrafi contengono una breve illustrazione del quadro normativo di riferimento, una descrizione dei comportamenti virtuosi e delle opportunità offerte dalla nuova legge, una succinta motivazione degli stessi.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

## **10. RECESSO DEL SOCIO - Dalla FNC un documento sui criteri legali per la determinazione del valore della partecipazione sociale**

La Fondazione nazionale commercialisti (FNC) ha pubblicato un documento nel quale propone un'analisi dei **criteri legali di determinazione del valore della partecipazione sociale nell'ipotesi di recesso del socio**, distinguendo le modalità operative a seconda che si tratti di partecipazioni detenute in società a responsabilità limitata o società per azioni.

La riforma del diritto societario operata con il D.lgs. 6/2003 ha introdotto **specifici criteri di determinazione del valore della partecipazione sociale** in caso di esercizio del diritto di recesso del socio. In mancanza di specifici principi di valutazione, nella prassi professionale, soccorrono i chiarimenti forniti dalla dottrina.

L'approccio per la determinazione del quantum della partecipazione sociale da liquidare in caso di esercizio del diritto di recesso del socio **varia a seconda della forma giuridica del soggetto partecipato**. Per le **società a responsabilità limitata** il punto di partenza è rappresentato dal valore del patrimonio sociale ex. art. 2473, comma 3, del Codice civile.

Per le **società per azioni non quotate**, invece, dalla consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dall'eventuale valore di mercato delle azioni (ex. art. 2437, comma 2, C.C.). Infine, per le **società quotate**, dal prezzo di mercato (ex. art. 2437-ter, comma 3, C.C.).

Viene inoltre presa in considerazione l'ipotesi in cui, in mancanza di un accordo sul valore della partecipazione, sia nelle SRL che nelle SPA, la valutazione della medesima sia compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente.

Nel documento della FNC viene infine illustrata la possibilità, per le sole SRL, di **disciplinare statutariamente** i criteri di valutazione della partecipazione in caso di recesso e, per le SPA, di **derogare** ai criteri previsti per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni del socio recedente prevista dall'art. 2437-ter C.C., nonché l'ipotesi in cui la valutazione della partecipazione sia compiuta tramite la **relazione giurata** di un esperto nominato dal Tribunale.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

## **11. PROFILAZIONE ON-LINE - Dal Garante regole chiare e più tutele per la privacy**

Maggiori tutele per gli utenti, ma anche regole più chiare per chi fa profilazione on line, a partire dai principali siti web. Chi opera su Internet dovrà fornire agli utenti informazioni chiare e complete, richiedere ed ottenere il consenso degli interessati, revocabile in ogni momento, e offrire concrete tutele anche a chi non dispone di uno specifico account per accedere ai servizi offerti.

Queste le principali misure indicate date dal Garante per la privacy nelle "**Linee guida in materia di trattamento dati personali per profilazione on line**", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015.

Le regole varate armonizzano e rendono più chiara la gestione delle attività di profilazione, ovvero la definizione di "profili" di utenti (sulla base di caratteristiche, comportamenti, scelte, abitudini) allo scopo di fornire servizi o promozioni personalizzate.

Dovranno essere adottate da tutti i soggetti stabiliti su territorio nazionale che forniscono servizi on line, quali motori di ricerca, posta elettronica, mappe on line, social network, pagamenti elettronici, cloud computing.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle linee guida dalla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

## **12. "INTERNET DELLE COSE" - Il Garante privacy avvia consultazione per definire regole e tutele - Pubblicato l'avviso di avvio della consultazione**

Impianti di riscaldamento che si accendono da remoto con lo smartphone, frigoriferi che segnalano la scadenza dei cibi, sistemi di trasporto in grado di aumentare automaticamente il numero delle corse sulla base degli accessi registrati ai tornelli, orologi intelligenti che segnalano al nostro medico eventuali anomalie corporee. Sono solo alcuni degli innumerevoli servizi offerti oggi da quello che è stato definito "**Internet delle cose**" (in inglese, "*Internet of Things*", IoT).

La possibilità per gli oggetti di "dialogare" ed interagire tra loro attraverso sensori, senza l'intervento umano e mediante reti di comunicazione elettronica, presenta indubbi vantaggi per la vita di tutti i giorni, ma anche rischi che è bene non sottovalutare.

L'interconnessione di questi oggetti e sistemi - che non interessa solo smartphone e pc, ma anche dispositivi indossabili, sistemi di automazione domestica e geolocalizzazione - comporta infatti la **raccolta, la registrazione e l'elaborazione di dati di utenti spesso inconsapevoli**. Questi dati consentono non solo di costruire profili dettagliati delle persone, basati sui loro comportamenti, sulle loro abitudini, sui loro gusti, perfino sul loro stato di salute, ma di effettuare anche un monitoraggio particolarmente invasivo sulla loro vita privata e di mettere in atto potenziali condizionamenti della loro libertà.

Per questo sull'Internet delle cose il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di **avviare una consultazione pubblica**, con l'obiettivo di valutare il fenomeno nella sua complessità, ma soprattutto di definire misure per assicurare agli utenti la massima trasparenza nell'uso dei loro dati personali e per tutelarli contro possibili abusi.

Contributi, osservazioni, proposte da parte dei soggetti interessati - a partire dal mondo dell'imprenditoria, dalla ricerca scientifica, dai consumatori - dovranno pervenire al Garante **entro 180 giorni dalla data del 4 maggio 2015** (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvio della consultazione), anche via posta elettronica all'indirizzo: [iot@gdp.it](mailto:iot@gdp.it)

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della decisione dell'Autorità clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'avviso di avvio della consultazione clicca qui.](#)

### **13. INPS - Al via il progetto "La Mia Pensione"**

"**La Mia Pensione**" è il nuovo servizio di INP - attivo dal 1° maggio 2015 - che permette di simulare quella che sarà presumibilmente la pensione che riceverai al termine della tua attività lavorativa.

Il calcolo della pensione tiene conto della normativa attualmente in vigore e si basa su tre fondamentali elementi: l'età, la storia lavorativa e la retribuzione/reddito.

Il servizio può essere utilizzato dai lavoratori con contribuzione versata al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, alle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi (Artigiani e Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri), e alla Gestione separata, con rilasci successivi per fasce di età:

- dal 1° maggio, i lavoratori sotto i 40 anni;
- dal 1° giugno, i lavoratori sotto i 50 anni;
- dal 1° luglio, tutti i lavoratori sopra i 50 anni.

**Dal 2016**, il servizio sarà disponibile anche per i dipendenti pubblici e per i lavoratori con contribuzione versata agli altri Fondi e Gestioni amministrate dall'INPS.

Nel frattempo è stato reso disponibile on line dall'INPS, per i dipendenti pubblici, il simulatore "**Calcolo Quote di pensione**".

Per accedere è necessario avere il PIN ordinario.

LINK:

[Per saperne di più e per accedere al servizio clicca qui.](#)

### **14. INDICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - On-line il nuovo sito**

L'**Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)** è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi. Realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti.

I contenuti dell'IPA sono strutturati in **tre macrolivelli**:

- **informazioni di sintesi sull'Ente**: indirizzo postale, codice fiscale, logo, responsabile e riferimenti telematici (sito web istituzionale, indirizzi di posta elettronica);
- **informazioni sulla struttura organizzativa e gerarchica** e sui singoli uffici (Unità Organizzative - UO), corredate con informazioni di dettaglio;
- **informazioni sugli uffici di protocollo** (Aree Organizzative Omogenee - AOO).

Se vuoi conoscere quindi la posta certificata di un ente pubblico o se devi inviargli una fattura e non sai come fare, su questo sito trovi tutti i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici che ti occorrono.

Sono gli Enti stessi ad aggiornare con cadenza semestrale il sito dell'IPA.

Nell'ottica della trasparenza nella Pubblica Amministrazione tutti i dati possono essere consultati e fruiti tramite interfaccia web, in formato Open Data e, registrandosi al portale, anche tramite interfaccia applicativa che utilizza il protocollo LDAP.

La parola chiave della **riorganizzazione del sito** è semplicità: non solo un nuovo look, ma una struttura intuitiva, contenuti completi e accessibili per rendere più soddisfacente l'esperienza di navigazione di tutti gli utenti.

LINK:

[Per accedere al sito dell'IPA clicca qui.](#)



## **15. Nuova versione 3.4.47**

**Dal 6 maggio 2015** è disponibile la **nuova versione 3.4.47** di Comunica Starweb.

Le principali novità introdotte sono:

- revisione delle informazioni fornite in fase di ribaltamento dei dati dell'impresa. Saranno mostrati: provincia della sede; numero rea codice fiscale (a seconda del criterio di ricerca effettuato dall'utente); denominazione; classe della natura giuridica; lista dei soli protocolli aperti per l'impresa associati al codice account che compila la pratica.

- contratti di rete: precompilazione del programma di rete con le omonime informazioni dell'atto tipizzato (in luogo di quelle relative alla modalità di realizzazione dello scopo comune); revisione delle etichette relative all'organo comune mostrate in distinta.

E' stata, inoltre, effettuata la seguente correzione/adequamento: risolta l'anomalia per cui veniva prodotto un intercalare P di modifica e non di nomina in caso di soggetto non iscritto presso la Camera competente per territorio ma iscritto presso la sede ubicata in altra provincia.

LINK:

[Per scaricare l'elenco delle versioni e delle nuove funzionalità di Comunica StarWeb clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 28 APRILE AL 6 MAGGIO 2015)**

**1) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 2 aprile 2015:** Individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dagli esercenti l'attività di cambiavalute. (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 20 aprile 2015:** Riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali Mini One Stop Shop-MOSS. (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero dello Sviluppo Economico – decreto 19 marzo 2015:** Modifiche e integrazioni ai decreti 15 ottobre 2014 relativi agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile». (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2015:** Trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori dalle province agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e



dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Decreto-Legge 5 maggio 2015, n. 51:** Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**6) Garante per la protezione dei dati personali - Delibera 19 marzo 2015:** Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione on line. (Delibera n. 161). (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)